

TESTAMENTO DI BIASE VERGARA

25 gennaio 1716

© Roberto Vergara Caffarelli

Il 24 gennaio 1716, quando muore Filippo, Biase, anche lui ammalato, si rende conto di non avere più molto tempo. Devono essere state ore terribili: oltre a lui era in casa soltanto la moglie Barbara che aveva partorito dieci giorni prima l'unica sua figlia, Teresa, e il fratello più giovane, Francesco, l'unico rimastogli. A Napoli c'erano le due sorelle, entrambe monache, chiuse nei loro conventi. Questa è la famiglia rimasta, dei tanti figli che aveva avuto il presidente don Carlo Vergara. Decide di fare testamento, perché vuole che la famiglia continui. Se muore senza aver lasciato le sue ultime volontà, l'erede sarà un piccolo essere di soli dieci giorni, che forse il padre non ha potuto neanche tenere in braccio, e in sua vece, fino alla maggiore età, disporrà di tutto la giovane madre e il suo nuovo marito, perché Barbara certamente si risposerà: è giovanissima. Anche Teresa si sposerà, perché ha un patrimonio interessante, e il feudo e i beni che per fedecommesso spettano al primogenito, che da un giorno è diventato lui, oltre ai suoi pochi beni personali, andranno a finire nella famiglia di chi sposerà Teresa.

Com'era solito accadere allora, quasi tutto il patrimonio di famiglia è andato al primogenito. Biase è rimasto celibe per cinquant'anni perché i beni ereditati non gli permettono un matrimonio dignitoso. Solo recentemente, con la morte civile di Filippo, per il suo stato irreversibile di follia sanzionato dalla Gran Corte, è diventato l'erede certo e l'amministratore unico del patrimonio di Filippo e si è potuto sposare. Ora sta lasciando senza risorse Francesco, ancora celibe e unico maschio sopravvissuto. Se Francesco non sarà in condizioni di sposarsi, la famiglia si estinguerà. Biase, però, è un uomo esperto del mondo e sa cosa fare. Chiama il notaio e detta il suo testamento e nomina Francesco suo erede universale e suo successore nel feudo. Alla figlia andrà metà del patrimonio. Può fare questo in virtù di una concessione di Filippo II del 1595, che fa proprio al caso suo, la prammatica 33. La sua validità sarà poi contestata dalla figlia Teresa, perché, secondo lei, il suo caso sarà contemplato solo dalla prammatica 38 del 1720, emanato dopo la morte del padre. Teresa era convinta di essere stata ingiustamente estromessa: Craco spettava a lei, e lei fece causa.

E questo è il testamento

Copia

[f. 200.r] I.M.I == Testamento in scriptis chiuso, e sigillato di me D.Biase Vergara, Marchese della Terra di Graco [sic!] in Prov[inci]a di Basilicata scritta di mano aliena di mio ordine, e volontà, e sottoscritta di mia mano. -----

Io sudetto [sic!] D. Biase ritrovandomi infermo a letto dell'infermità che Nostro Signore Dio s'è degnato mandarmi, però nel mio savio, e retto Giudizio esistente, ed essendo indubitabile la morte, ed incerta l'ora di quella, ho stimato disporre de' miei beni, affinché tra li miei Eredi non nascesse qualche discordia, cassando prima tutti altri Testamenti, ed altre disposizioni, che per il passato avessi fatto, ma solo voglio, che questa sia la mia ultima volontà -----

In primis come fedele Cristiano raccomando l'anima mia all'Onnipotente Dio mio Creatore, alla sua Madre SS.ma mia particolare Avvocata, al mio Santo Angelo Custode, ed a tutti l'altri Santi, e Sante della Corte Celeste, alli quali priego vogliano intercedere appresso sua Divina Maestà il perdono de miei peccati, con ricevere l'anima mia nella loro Eterna Gloria. E voglio, che quando a sua Infinita Bontà piacerà chiamarmi da questa presente vita all'altra eterna, il mio cadavere si debbia seppellire [sic!] nella Ven[erabile] Chiesa di Santo Spirito di Palazzo¹, coll'esequie a disposizione

¹ FRANCESCO CEVA GRIMALDI, *Memorie storiche della Città di Napoli dal tempo della sua fondazione sino al presente*, Napoli 1857, p.241: «Chiesa e Monastero di S. Spirito innanzi Palazzo. E' surta dalla pietà

dell'infra[scri]tto mio Erede universale. -----

[f. 200.v] Dichiaro che per la morte seguita del Sig.r D. Filippo Vergara mio fratello maggiore si è fatto il caso della successione ne beni feudali della detta Terra di Graco [sic!] a mio beneficio. Ed essendosene morto ab intestato, si è fatto similment[e] il caso della successione de beni burgensatici della metà a mio beneficio, e dell'altra metà a benef[ic]io del Sig.r D. Francesco Vergara altro mio Fratello. Del quale q.m Sig.r D. Filippo stante la di lui fatuità Io n'ero stato dichiarato dalla G[ran] C[orte] della Vic[ari]a Curatore, che perciò dichiaro d'acceptare, e adire l'Eredità di d[ett]o q.m mio Fratello mag[gi]ore così p[er] lo feudale, come p[er] lo burgensatico a me spettante, colla protesta, e riserva delle ragioni, ed azzioni [sic!], che così a me, come all'infra[scri]tto mio Erede competono, ed in qualunque modo possano competere, etiam cum benef[ic]io Leg[is] et Inv[enta]rij conficiendi; che perciò avvalendomi della grazia da S[ua] M[ajestà] concessuta a' Baroni, e Feudatarij di questo Regno di posser [sic!] istituire erede ne' beni feudali, e di quelli disporre a benef[ic]io del Maschio più prossimo, che sarebbe successore, se non vi fussero femine, e non ostante che la femina prossimior vi fusse. Sebene dal Matrimonio da me contratto colla Sig.ra D.a Barbara d'Afflitto figlia del Sig.r D. Giovanni, e della Sig.ra D.a Anna Golino coniugi sia nata ultimament[e] una figliola nominata D. Teresa; in vig[or]e dunque della grazia suddetta, ed in ogni miglior modo, che dalla legge mi vien permesso istituisco erede universale, e particolare primierament[e] detto Sig.r D. Francesco Vergara mio [f. 201.r] carissimo Fratello nel soprad[ett]o Feudo di Graco [sic!] posto in detta Prov[inci]a di Basilicata, e soprattutto li suoi beni feudali, e loro ragioni a quello annesse. Con dichiarazione, che in ogni caso, che l'Istituzione da me fatta di detti beni feudali in benef[ic]io del detto D. Fran[ces]co mio fratello venisse impugnata, e l'opposizione, e pretensione avessero luogo (il che non lo credo) né per disposizione di ragioni può pretendersi | In questo caso tantum, e non altrimenti [sic!] nel quale venisse dichiarato spettare la successione di detti beni feudali alla detta D. Teresa mia figlia; In d[ett]o Caso che p[er] disposizione di rag[io]ni avesse avuto necessariamente, ed istituirsi Erede e non altrimenti, s'intenda nel caso predetto istituita Erede essa D. Teresa ne' beni feudali, e gravo perciò la med[esim]a a pagare a benef[ic]io del d[ett]o D. Fran[ces]co mio fratello l'intero valore del prezzo di d[ett]o feudo, e beni feudali | dedotta solament[e] la legitima d'essa D. Teresa | e fra tanto debbia la tenuta del Feudo, e beni feudali sud[ett]i aversi, e tenersi dal d[ett]o D. Fran[ces]co; E nel caso sud[ett]o s'intenda similment[e] privata detta mia figlia dall'Istituzione della metà de beni burgensatici, che ut infra l'istituisco Erede.

E rispetto alli beni burgensatici, ed altri quals[is]ia no miei effetti, Censi, annue Entrate, Crediti, e nomi di Debitori, oro, argento, denari contanti, esitentino in Banco, ed altre quals[is]ia no rag[io]ni, ed azz[io]ni, che a me da d[ett]o Testatore al [f. 201.v] presente spettano, e potranno spettare per l'avvenire per quals[ivoglia] titolo, ragione, successione, e causa, e dovunque stessero situati, e posti, ed in quals[ivoglia] cosa cosistentino, praeter dell'infra[scri]tti legati, e coll'infra[scri]tte condizioni, e sostituzioni, e non altriment[e], Istituisco, e fo a me miei Eredi Universali, e particolari tanto il d[ett]o Sig.r D. Fran[ces]co Vergara mio fra[te]llo quanto la d[ett]a D. Teresa mia carissima figlia, ognuno di essi pro equali parte, et portione. Con condizione però, che a rispetto di d[ett]a D. Teresa mia figlia morendo questa in pupillari aetate, vel post quodcumq[ue] ab intestato senza figli legittimi, e naturali ex corpore, voglio, che succeda, e debbia succedere nella d[ett]a sua porzione il d[ett]o D. Fran[ces]co mio f[rate]llo, e trovandosi questo premorto, o morendo quodcumq[ue] vi succedano, e debbiano succedere li figli, ed Eredi quals[is]ia no di quello anco estranei, q[ua]lli in virtù della p[rese]nte s'intendano ex propria persona chiamati.

dell'arcivescovo Nidicolisi, assegnato ai Basiliani perseguitati in Armenia in un luogo solitario quale era in quel tempo l'attuale largo di Palazzo. Nel 1448 Fra Antonio Rocco l'acquistò per i Domenicani. Nel 1583 fu diroccato questo convento: ma rifatto più magnifico dalla pietà dei napolitani. Ora più non esiste per la formazione della piazza attuale innanzi Palazzo.» Fu nella chiesa di S. Spirito di Palazzo (oggi distrutta) che verso il 1565 che Orsola Benincasa, soggetta a frequenti crisi epilettiche, cominciò la sua preparazione mistica.

Dichiarando dippiù, che nell'Istituz[i]one da me fatta in benef[ici]o di d[ett]a D. Teresa mia figlia della metà delli pred[ett]i beni burgensatici ut supra vi vanno inclusi, e compresi tutti, e quals[is]ia no paraggi, ed ogn'altro, che p[er] rag[i]one di legitima, ed altro de Jure li potesse spettare sopra detta mia Eredità, e particolar[ment]e sopra d[ett]o feudo, e beni feudali, senza che mai possa pretendere altro dalla detta mia Eredità, e non altrimenti. -----

Item lascio alla detta Sig.ra D.a Barbara d'Afflito mia [f. 202.r] stimatis[sim]a Moglie le sue Doti, e ra[gi]oni Dotali, che de Jure li spettano, servata la forma delle Cautele, che n'apparano. -----

Item lascio Tutore, et pro tempore Curatore della d[ett]a D. Teresa mia figlia, e delli di lei beni il d[ett]o Sig.r D. Fran[ces]co Vergara mio Fratello, ed Erede universale, utilia semper agendo, et inutilia praetermittendo. -----

Item dichiaro, che giungendo d[ett]a D.a Teresa, mia figlia in età, e tempo di pigliar stato, ed eligendo farsi Monaca, in caso da ora voglio che d[ett]o D.Fran[ces]co mio Erede sia tenuto dalla detta metà della sua porzione nella quale l'ho istituita Erede pagare tutto quello, che bisognerà così p[er] l'elemosina dotale, come d'ogn'altro, che occorrerà per d[ett]o monacato, e per il dippiù s'intenda da ora per allora verificata la istituz[i]one a benef[ici]o del d[ett]o D. Fran[ces]co mio F[rate]llo, e suoi figli, ed Eredi ut supra, a q[ua]li vada tutto il dippiù, che resterà. Ed importerà la metà della porzione spettante a d[ett]a mia figlia, come Erede, istituita ut supra.

Con espressa legge, e diachiar[azio]ne che eleggendo d[ett]a D.a Teresa lo stato di Monacato, e volendo non esser contenta del bisognevole di d[ett]o Monacato, e pretendendo il dippiù, che importa la sua porzione nella q[ua]le l'ha istituita Erede, in d[ett]o caso s'intenda privata, siccome ex nunc pro tunc la privo della d[ett]a Istituz[i]one di Erede a suo benef[ici]o fatta della metà de' sud[ett]i beni burgensatici [f. 202.v] e sopra di quella istituisco Erede nel caso p[re]d[ett]o il med[esim]o D. Francesco mio F[rate]llo, nel q[ua]le caso da ora istituisco Erede la p[re]d[ett]a D. Teresa mia figlia nella legitima tantum, che de jure li spetta, e non altrim[ent]e, atteso così è mia volontà. -----

Item lascio raccomandata l'Anima mia al d[ett]o Sig.r D. Fran[ces]co mio F[rate]llo, ed Erede al quale grandemente confido, standone certo per il fraterno amore, ch'è stato fra di Noi, con darmi quelli suffragi, che stimerà. -----

E rispetto a qualunque pretens[i]one che potesse uscire, anche per esonerazione di mia Coscienza il tutto rimetto al d[ett]o Sig.r D. Fran[ces]co, come anche resti a suo arbitrio di voler usare qualche ricognizione alli buoni Amici, e servitù della mia Casa, il che lo rimetto alla sua Galanteria. -----

E richiesto da me p[re]d[ett]o Not[a]ro a voler lasciare qualche cosa alla Veneraz[i]one del SS. Sacramento, ed all'Ospedale delli SS. Pietro, e Gennaro di questa Città, lascio docati cinque. Cioè carlini venticinque p[er] Cias[cu]no pro una vice elemosinaliter. -----

E p[er] ultimo lascio Esecutori del p[rese]nte Testam[ent]o il d[ett]o Sig.r D. Fran[ces]co Vergara mio F[rate]llo, ed Erede, quanto il D.r Sig.r Vito Martuscelli mio buon amico, ed Avvocato della mia Casa, coniunctim et divisim, alli q[ua]li dò, e concedo ampla potestà di mandare in esecuzione detto mio Testamento, e quanto in esso si contiene, giusta la sua [f. 203.r] serie, continenza, e tenore, e non altrimenti, né d'altro modo. Napoli venticinque Gennaro millesettecentosedici === Marchese D. Biase Vergara ho disposto ut supra. -----

Ab eius prop.o ori[gina]li Testam[ent]o in scriptis q.m Ill[ustr]i D.ni mar[chion]is D.ni Blasij Vergara, clauso, et sigillato sub die vigesimaquinta m[ens]is Jan[uar]ij millesimo septingentesimo decimo sexto Neap[oli], et ob eius subsequutum obitum aperto, et publicato sub die vigesima septima eiusdem mensis, et anni, in cuius clausura, et apertura pro notario publico rog[atus] interfui[t] q.m not[arius] Nicolaus Rocca de Neap[oli] meus Pater actus cuius p[er] me cons[ervat]um; extracta est presens copia cartae (...?) n° quatuor inclusa p[raese]nte, cum sub[scriptio]ne mei cognonimis in qualibet ipsa facta coll[atio]ne concordat m[elio]ri semper salva. Et in fidem Ego Not[arius] Joanne Paschalis Rocco de Neap[oli] (...?...) Neap[oli] Die decima septima m[ens]is Januarii 1759.

PRAGMATICA XXXIII.

Inter Cap. & Privileg. Neap. anni 1595.

Item questa Fedelissima Città, Baronaggio, e Regno, conoscendo con quanta facilità gli Stati, e feudi, tanto titolati, quanto non titolati, quadernati, e non quadernati in molto tempo con molte fatiche, e servizi, acquistati, in un punto si perdono nelle proprie famiglie acquirenti, succedendo in esse le donne, le quali si casano in famiglia aliena; supplica la M. V. che si degni abilitare i presenti Feudatarj, e futuri, titolati, e non titolati; *etiam* quelli, che non avessero feudi quadernati, che de' loro feudi, e Stati possono *tam in actu inter vivos, quam in actu ultimae voluntatis* disporre de' detti feudi, e titoli in beneficio di quel maschio delle loro famiglie, il quale nel tempo della disposizione succederà, non essendoci femmina *in proximiori gradu*, non ostante che ci fossero donne similmente *in gradu successibili, & proximiori*, alle quali donne possa detto feudatario sopra detti suoi Stati, e feudi stabilire tanto, quanto gli parrà per sua dote, o essendo maritata per amorevolezza di donarle, e lasciarle, sopra le quali disposizioni per lo presente Capitolo *ex nunc* s'intenda dato il Regio assenso, e beneplacito di Vostra Maestà, con dichiarare, che tal disposizione i feudi, e gli Stati predetti restino come feudi, e Stati antichi, ed ereditarij; a rispetto de' quali feudatarj si supplica la M. V. che per questo non si proroghi la successione più di quella, che si contiene nelle Costituzioni, Capitoli del Regno, e grazie fatte da V. M. sarà questa grazia a questa Fedelissima sua Città, Baronaggio, e Regno d' infinitissima soddisfazione, al suo Real Patrimonio non apporterà danno alcuno; atteso, che come succederebbe la femmina, succede il maschio, nè pure si causerà molto danno alle dette femmine, potendo oggi il feudatario gravarle sopra il feudo *usque ad valorem feudi*, e s'eviteranno molte cautele inventate per simile disposizione, quale ha partorito a' suoi fedelissimi sudditi infinite liti, dispendj, aggravj, e intrighi ne' Regj Tribunali, .
Placet Suae Regiae, & Catholicae Majestati, quoad feuda hereditaria.

Feudataril omnes valeant tam per contractus inter vivos, quam per viam ultimae voluntatis disponere de suis feudis hereditariis in beneficium masculorum existentium in gradu successibili, ac si foemina proximior non existeret, non obstante, quod ea existat, quae debeat esse contenta, vel dote, vel aliqua liberalitate disponentis.

(†) PRAGMATICA XXXVIII.
Ex gratiis concessis anno 1720. Cap. IV.

Item, perchè per grazia conceduta a questa Fedelissima Città, Baronaggio, e Regno dal Re Filippo II. hanno facoltà i feudatarij, che tengono per immediato successore, femmine, disporre così per atto tra vivi, come dell' ultima volontà, de' feudi in beneficio di quel maschio della famiglia, che immediatamente succederebbe, se non vi fossero le dette femmine, con lasciare alle medesime femmine escluse la dote, che parrà a' disponenti, e poi per grazia del Re Filippo IV. di gloriosa memoria fu conceduto, che i detti feudatarij potessero fare, ed ordinare fedecommissi, e majorascati ne' detti feudi fino al quarto grado, allora solamente abilitato alla successione de' feudi; si è difficoltà ne' Tribunali, se le dette grazie comprendono l'esclusione così della femmina di linea discendente, come del maschio discendente dalla femmina, e se si potrà alterare l'ordine della successione feudale, quando le dette grazie parlano de' feudi con la qualità ereditaria, non deggiono ricevere queste limitazioni, mentre i detti feudi con la qualità ereditaria, si possono con l'assenso Regio alienare, e disporre in estranei, ed il legittimo successore non può impedirlo, nè vi è altro ostacolo, se non che della legge comune, per la quale si dee solo la legittima a' successori, che sono di linea discendente. Perciò si supplica a togliere tutte le dette, ed altre controversie, con dichiarare, e concedere espressamente, che si possa anche per via di sostituzione diretta, o fedecommissaria pura, o condizionale, disporre de' feudi antichi, o nuovi, anche titolati, e di gran momento, con esclusione, non solo della femmina immediata, o del maschio discendente dalla femmina, anche se questa si fosse maritata nella famiglia, che sarebbe immediata successore, ma anche perpetua nelle femmine, e loro discendenti, con doverli intendere sempre l'esclusione suddetta, *praeterquam ad commodum Fisci*, in beneficio del maschio agnato remoziore, all' elezione del disponente, anche in grado non successibile; Quando però vi è la femmina, o altro in grado successibile, con lasciare alle femmine, o al successore di linea discendente la legittima nel prezzo, o i beni burgensatici per la concorrente quantità della legittima, che gli spetterebbe ne' beni feudali, mentre non si fa pregiudizio alla Regia Corte, quando il disponente ha legittimo successore, nè anche si fa pregiudizio a' successori, i quali ne' feudi, colla qualità ereditaria, non possono impedire la disposizione, anche in estraneo, e coll' assenso, quel Successore, che sarebbe di linea discendente, non può pretendere altro, che la legittima. *Placet Sacrae, Caesareae, & Catholicae Majestati gratiam concessam, Pragm. 33. de feudis, cujus vigore possunt feudatarii, quibus ex legibus Regni essent foeminae successurae, illis posthabitis, instituere proximiorum masculum, cui dictis foeminis non extantibus, deservenda esset successio, procedere, ac vires habere, quamvis agatur de filiabus, aut aliis foeminis descendentibus ab ultimo possessore.*

Ejusdem
Imp. & Regis.

Conceditur
in feudis
proximiori
foemina re-
mota remo-
tiorum ma-
sculum infra
successionis
gradus re-
ceptos & in
gradu suc-
cessibili he-
redem insti-
tuere.